

TRIBUNALE DI TRANI

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del xxxxxx;
esaminati gli atti e i documenti di cui al giudizio in
epigrafe;
esaminate in particolare le memorie ex art. 183, VI°
co, c.p.c. in atti;
precisato preliminarmente che contrariamente a quanto
sostenuto da parte convenuta, la presente controversia
non deve essere devoluta al collegio arbitrale, atteso
che la stessa attiene all'adempimento contrattuale
richiesto dall'attore nei confronti della compagnia di
assicurazioni sulla base della polizza "Autoin-
fortuni del conducente", mentre l'art. 21 delle
Condizioni generali di assicurazione (in atti) prevede
la devoluzione facoltativa ad un collegio arbitrale
della (diversa) controversia di natura medica sulle
conseguenze delle lesioni subite;
ritenuto che l'eccezione di inoperatività della
polizza, per avere il conducente del veicolo guidato
sotto l'effetto di sostanze alcoliche in violazione
dell'art. 3.3. delle Condizioni generali di
assicurazione, non appare - allo stato -fornita di
fumus, non ravvisandosi nel tasso alcolemico inferiore
allo 0.5 grammi per litro (g/l)lo stato di ebbrezza

TRIBUNALE DI TRANI

rilevante ai fini dell'applicazione della ridetta clausola;

ritenuta l'opportunità di sottoporre alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., formulata nei termini di seguito esposti, tenendo conto dell'andamento del giudizio, delle rispettive allegazioni, di esigenze di economia processuale e di contenimento dell'alea del giudizio:

riconoscimento in favore dell'attore della somma di € 40.000,00 a titolo di indennizzo dei danni patiti in qualità di conducente del veicolo soggetto alla polizza infortuni conducente e compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Formula alle parti ai sensi di cui all'art. 185-bis c.p.c. la proposta conciliativa nel senso di cui in motivazione;

fissa per verificare la volontà delle parti di aderire alla proposta conciliativa, l'udienza del xxxxxx.

Si comunichi.

Trani, xxxxxx

Il Giudice